MODIFICAZIONI ALLO STATO GIURIDICO E ALL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 38

Trattamento economico durante la disponibilità

Al segretario in disponibilita', competono per il primo anno, l'intero stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario; per il restante periodo lo stipendio e' ridotto alla meta', salvo il diritto a percepire integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il trattamento economico di disponibilita' e' corrisposto:

a) nel caso di fusione di piu' Comuni o Province, dall'ente sorto dalla fusione;

b) nel caso di aggregazione di un Comune ad altro, o di una Provincia ad altra, dall'ente ampliato;

c) nel caso di scioglimento di consorzio per il servizio di segreteria, dai Comuni gia' consorziati in proporzione delle quote di contributo consorziale alle quali erano precedentemente tenuti.

Versione in vigore dal 19 luglio 1962, non più in vigore dal 6 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 8 giugno 1962, n. 604
Titolo	III — Trattamento economico
Capo	I — Stipendi, aumenti periodici, indennità e compensi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-allo-stato-giuridico-e-all-ordinamento-della-carriera/art-38-trattamento-economico-durante-la-disponibilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it